SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2235

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, PERLINGIERI, ZANOLETTI, COSTA, BALLESI, CAMO, CUSUMANO, DEGAUDENZ, DELFINO, FABRIS, SECCHI e TAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1995 (*)

Nuove norme in materia di cooperazione internazionale di organismi non governativi (ONG)

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ONOREVOLI SENATORI. – In tema di cooperazioni con i Paesi in via di sviluppo si sente forte la necessità di mutare quello che per troppi anni è stata la filosofia, se così si può dire, che era alla base della questione effettiva dei fondi per la cooperazione.

In passato si è puntato soprattutto sui megaprogetti che in effetti, oltre al costo elevatissimo, hanno semmai risolto problemi troppo settoriali fra quelli innumerevoli dei Paesi in via di sviluppo, problemi enormi che riguardano in particolare le persone prive delle più elementari risorse umane e materiali, più che le inesistenti strutture dei loro paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.

(Programmi per le organizzazioni non governative)

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad essi affidati, per le attività svolte entro il 31 dicembre 1993, sono applicabili le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti a tale data.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono eccezionalmente considerate ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono oppure in presenza di variazione del piano finanziario non previamente autorizzate; sono altresì rendicontabili le spese effettuate con prelievo di fondi da altri capitoli operato senza la preventiva autorizzazione e, ove la spesa riguardi costruzioni ed attrezzature, in mancanza di una valutazione di congruità.

3. Le spese di cui al comma 2, adeguamente documentate, possono essere riconosciute a condizione che le attività previste nel periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque realizzate e gli obiettivi raggiunti e i loro costi vengano riconosciuti congrui.

Art. 2.

(Volontari in servizio civile)

1. Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 29 agosto 1991, n. 288, relativi ai volontari in servizio civili e ai cooperanti, si applicano anche al personale italiano che, con la medesima qualifica di volontariato e nei limiti di un contingente annuo stabilito con apposito provvedimento dell Direzione generale

per la cooperazione allo sviluppo, presti la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinaziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciamo carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.

Art. 3.

(Aiuti di emergenza)

1. Nel caso di calamità comunque insorte o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministero degli affari esteri, o suo delegato, su richiesta del direttore generale autorizza con apposita procedura d'urgenza l'intervento volto ad alleviare gli effetti dell'emergenza e ne stabilisce la durata. Il direttore generale della cooperazione allo sviluppo delibera, quindi, l'intervento precisandone la tipologia e modalità e indicando i risultati attesi, i destinatari risorse impiegate.

2. Gli interventi di emergenza di cui al comma 1 possono essere realizzati in economia tramite organismi non governativi di riconosciuta competenza nello specifico settore di intervento, dando la precedenza a quelle già presenti *in loco*. Ai volontari e ai cooperanti inviati dalle organizzazioni non governative nell'ambito dei progetti di emergenza si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

3. Il Comitato direzionale determina in via generale con propria delibera le modalità di attuazione degli interventi relativi alle calamità individuate nel presente articolo.

Art. 4.

(Erogazione delle borse di studio concesse alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo)

1. Per l'erogazione della borse di studio, in conformità con quanto disposto con de-

creto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.

Art. 5.

(Comandati e contrattisti impiegati presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 1997 i comandi e le posizioni fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato, ivi compresi quelli relativi al personale insegnante della scuola o enti pubblici, per il personale che al 31 dicembre 1994 si trovava in forza alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nei limiti del contingente e con i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1995, n. 295.

2. Con stanziamento gravante sul fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono prorogati fino al 31 dicembre 1997, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'immissione nei ruoli ordinari del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, la cui validità è prorogata fino al 31 dicembre 1996, i rapporti di lavoro stipulati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 22 dicembre 1988, n. 554, ed in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decroto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.